



## *Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

OGGETTO: Articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 15 - interpello in materia ambientale in riferimento alla disciplina dei sottoprodotti.

### **QUESITO**

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è stata richiesta interpretazione sulla corretta applicazione dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 con riferimento al documento “*Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico*” adottate dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/5224 del 13/09/2021.

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, e in particolare:
  - il comma 1 dell'articolo 184-bis in cui è previsto che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:
    - a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    - b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
    - c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
  - l'art. 184-ter che prevede altresì che, un rifiuto può cessare di essere tale quando è stato sottoposto ad un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e criteri specifici da adottare nel rispetto di alcune condizioni:
    - a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
    - b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
    - c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
    - d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
- ed infine le “*Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico*”, predisposte e adottate dalla Regione Lombardia, mediante le quali individua i criteri per la gestione della scoria nera da forno



## *Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

elettrico, che costituisce il principale residuo che si origina dai processi produttivi dell'acciaio, sia come sottoprodotto e sia come rifiuto che cessa di essere tale (End of Waste). Tale documento è destinato ad agevolare i produttori che scelgono di gestire i residui di produzione come sottoprodotti ed anche le Autorità competenti che possono rilasciare autorizzazioni caso per caso per il riciclo dei rifiuti come End of Waste.

### **CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Dal confronto delle Linee guida con il quadro normativo sopraesposto emerge quanto di seguito.

Il documento elaborato dalla Regione Lombardia e finalizzato alla gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio regionale sia per quanto riguarda la gestione del residuo come sottoprodotto, che come rifiuto da recuperare (EoW) è condivisibile. Si ritiene opportuno tuttavia segnalare alcuni aspetti, strettamente tecnici, del documento che sono stati evidenziati da un esame effettuato da Ispra a seguito di apposita richiesta di supporto tecnico.

In particolare, con riferimento alla Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico, (pag. 26, nota 3) si legge: *“Poiché la scoria sottoprodotto/EoW non rientra nell’ambito dei rifiuti, la norma più appropriata da utilizzare per effettuare il test di cessione è la UNI EN 1744-3 che si applica agli aggregati utilizzati nel settore delle costruzioni, e non la UNI EN 12457 che è esplicitamente riferita ai rifiuti”*. Si riporta inoltre quanto specificatamente indicato al punto 8 della norma per la preparazione dei campioni di prova: *“Gli aggregati devono essere sottoposti a prova rispettando la granulometria nella quale sono generalmente forniti. I granuli maggiori di 32 mm devono essere frantumati e si deve isolare la frazione 16/32 mm. Questo materiale viene aggiunto al campione in preparazione nella percentuale in cui la frazione maggiore di 32 mm era presente nel campione originale.”*

Tale valutazione appare condivisibile da punto di vista tecnico-scientifico, ma si deve evidenziare che nel decreto 28 marzo 2018, n. 69 *“Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso”* e negli schemi di regolamento per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da spazzamento stradale è stata prevista l'esecuzione del Test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802 e secondo il metodo riportato nell'allegato 3 al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2).

Nelle Linee Guida della Regione Lombardia, sono indicati (pag. 25) i possibili utilizzi delle scorie nere. In particolare, nel caso dei sottofondi stradali, la granulometria tipica è generalmente compresa tra 0 a 90 mm. L'applicazione della norma tecnica UNI EN 1744-3 richiede che gli aggregati abbiano una granulometria compresa tra 16 e 32mm. Quindi, qualora nell'aggregato vi sia una frazione rilevante inferiore a tale granulometria la norma tecnica UNI EN 1744-3 non potrebbe essere applicata. Tecnicamente potrebbe continuare a trovare applicazione anche per aggregati che contengano frazioni granulometriche sopra ai 2 mm, tuttavia, se l'aggregato contiene frazioni inferiori a tale granulometria, la norma non sarebbe applicabile.



## *Ministero della Transizione Ecologica*

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

Si segnala infine che in caso di applicazione della norma UNI EN 12457-2 e nel caso si debba procedere alla riduzione granulometrica del campione è possibile fare riferimento alla prassi UNI/PdR 94: 2020 “Scoria nera da forno ad arco elettrico (EAF) - Metodo per la preparazione del campione da sottoporre a prova di lisciviazione secondo la UNI EN 12457-2” elaborata in ambito UNI con la collaborazione di FEDERACCAI, ISPRA, UNICHIM, ARPA Lombardia, UNSIDER e RAMET.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.